

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Art. 28. Disposizione transitoria
Art. 29. Trattamento dei dati personali

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 31 DEL 30 LUGLIO 2020

INDICE

**TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI
PASSIVI**

Art. 1. Oggetto
Art. 2. Presupposto impositivo
Art. 3. Soggetto attivo
Art. 4. Soggetti passivi

**TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE
IMPONIBILE D'IMPOSTA**

Art. 5. Fabbricati, aree, abitazioni principali
Art. 6. Assimilati abitazione principale
Art. 7. Base imponibile fabbricati e terreni
Art. 8. Valore imponibile aree fabbricabili
Art. 9. Riduzione base imponibile
Art. 10. Requisiti dei fabbricati inagibili

TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 11. Esenzioni terreni agricoli
Art. 12. Esenzioni per altri immobili
Art. 13. Riduzioni locazioni canone concordato

TITOLO IV – VERSAMENTI, ALIQUOTE

Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni
Art. 15. Versamenti dell'imposta
Art. 16. Dichiarazioni
Art. 17. Funzionario responsabile
Art. 18. Poteri del comune
Art. 19. Attività di controllo e accertamento
Art. 20. Sanzioni
Art. 21. Riscossione coattiva
Art. 22. Interessi
Art. 23. Rimborsi e compensazioni
Art. 24. Somme di modesto ammontare
Art. 25. Contenzioso

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 27. Clausola di adeguamento

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della nuova imposta municipale propria (di seguito denominata IMU), istituita dall'art. 1 commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha mantenuto le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 2. Presupposto impositivo

1. Presupposto impositivo è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Vimodrone, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.

2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, per legge o per disposizione del presente regolamento, come definite dal successivo articolo 5, non costituisce presupposto dell'imposta.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Vimodrone nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.

2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 4. Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il

proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli minori, maggiorenni disabili gravi o non economicamente autosufficienti.

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Con la risoluzione anticipata del contratto, pertanto, la soggettività passiva Imu torna in capo alla società di *leasing*, a prescindere dall'avvenuta o meno riconsegna del bene.

5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati all'eredità, è soggetto passivo (tenuto al pagamento dell'imposta solo se dovuta), in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza e dimora familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.

6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

8. È soggetto passivo il *trustee*, in quanto titolare del diritto di proprietà sui beni conferiti in *trust*.

9. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (contratti di multiproprietà ex art. 69, c. 1, lett. a) del Dlgs 6 settembre 2005 n. 206), nonché per quelli del condominio, il versamento dell'IMU è effettuato dal soggetto che amministra il bene.

TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 5. Fabbricati, aree, terreni, abitazioni principali

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione, non ancora iscritto al catasto, è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è, comunque, utilizzato; si considera edificabile, purché qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali, l'area di insistenza del fabbricato collabente iscritto nella conforme categoria catastale F2;
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola e non titolari di trattamento pensionistico, anche agricolo, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
- c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
- d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; nei casi di separazione di fatto, l'esclusione spetta solo se è fornita, da parte del contribuente, idonea prova documentale della intervenuta separazione; il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l'accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all'unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto;
- e) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile. Tali pertinenze devono, quindi, essere collegate all'alloggio da una relazione di

complementarietà funzionale diretta a conservarne o accrescerne le qualità; il soggetto passivo, nel caso di più immobili appartenenti a ciascuna delle categorie indicate nel presente comma, dovrà presentare all'ufficio tributi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del Dpr 445/2000, attestante la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopracitati per uno solo di essi, entro la stessa data prevista per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU.

2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 1, per area pertinenziale si intende l'area:

- a) facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato;
- b) qualificata dallo strumento urbanistico vigente funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata, come risultante dai titoli edilizi rilasciati;
- c) priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

Pertanto, se la zona contigua al fabbricato rientra in un lotto urbanistico distinto, non potrà essere considerata come pertinenza, sebbene accatastata unitariamente al fabbricato stesso.

3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Art. 6. Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Le seguenti fattispecie di fabbricati sono assimilati all'abitazione principale:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) fabbricati di civile abitazione riconducibili alla definizione di alloggio sociali di cui al decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, regolarmente assegnati e concretamente, adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, minorenni oppure maggiorenni disabili gravi o non autosufficienti, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (tale assimilazione opera a condizione che sull'immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale);
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata

apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 7. Base imponibile fabbricati e terreni

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della legge 160/2019 e s.m.i..
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita catastale, intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
 - a) variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
 - b) soppressione catastale di un'unità immobiliare;
 - c) nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
 - d) fusione catastale di due o più unità immobiliari.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il

coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della legge 160/2019 e s.m.i..

Art. 8. Valore imponibile aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o, a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, può approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. A tale scopo, la stessa Giunta può convocare, entro lo stesso termine, una riunione con funzioni consultive, chiamando a partecipare i responsabili dei settori Finanziario e Tecnico ed eventuali componenti esterni all'ente.
3. Le indicazioni fornite dalla Giunta comunale costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un'area edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di tali indicazioni, sussistendo, in ogni caso, l'obbligo del contribuente di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
4. Nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello indicato nella deliberazione della Giunta comunale.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino a quella in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è, comunque,

utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente dall'eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi). La decorrenza della identificazione della base imponibile con il valore dell'area fabbricabile coincide con la data di inizio dei lavori in caso di demolizione o di interventi di recupero del fabbricato esistente.

6. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui al precedente art. 5 comma 2.

Art. 9. Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) i fabbricati dichiarati inagibili e, per tale ragione, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione di variazione IMU, da presentarsi nei termini previsti dalla normativa vigente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n.445, che attesti di essere in possesso di una perizia redatta da un professionista abilitato, comprovante lo stato di inagibilità del fabbricato con le caratteristiche di fatiscenza meglio specificate nel successivo art. 10;

c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (es.: il padre al figlio e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio, di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori oppure maggiorenni disabili gravi o non autosufficienti.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 lettera c), il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposita dichiarazione, utilizzando all'uopo il modello predisposto dall'ufficio.

3. Le riduzioni di base imponibile di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, non sono cumulabili tra loro.

Art. 10. Requisiti dei fabbricati inagibili

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 9, l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo per l'integrità fisica o per la salute delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del Dpr n. 380/2001 e s.m.i..

3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:

a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del Dpr n. 380/2001 e s.m.i.;

b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3, lett. c), d) ed f) del Dpr n. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;

c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze dei servizi di rete;

d) fabbricati dichiarati in Catasto come ultimati ma ancora in attesa del certificato di

conformità edilizia/agibilità.

4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano le seguenti condizioni di fatiscenza sopravvenuta:

- a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
- b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati (mancanza di tetto, scale di accesso, pareti, compromissione della tenuta statica).

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

6. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, l'inizio della condizione di inagibilità decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione Imu, corredata da uno dei due elementi, in alternativa, di seguito elencati:

- a) richiesta di perizia, comprensiva di verifica della idoneità statica da parte di professionista abilitato, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
- b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr n. 445/2000, come indicato alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 9, contenente la descrizione analitica dello stato dell'immobile, la motivazione delle cause di degrado e il riferimento ad una perizia rilasciata da tecnico abilitato che attesti lo stato di inagibilità dell'immobile in relazione alla compromissione della tenuta statica dello stesso. Tale perizia, su richiesta dell'ufficio Tributi, potrà essere sottoposta a verifica di veridicità, da parte dei servizi tecnici comunali, con spese a carico del proprietario; nel caso di dichiarazione mendace, verranno applicate tutte le misure previste dalla legge oltre che il recupero della maggiore imposta

dovuta e non versata.

7. Le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sono nulle, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora le condizioni di inagibilità non risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

8. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo nel caso di dichiarazioni già presentate ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione a partire dalla nuova presentazione.

TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 11. Esenzione di terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola e non titolari di trattamento pensionistico, anche agricolo, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Art. 12. Esenzioni di altri immobili

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr 601/1973 e s.m.i.;
- d) i fabbricati e le loro pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

- e) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della legge 222/1985;
- f) gli immobili concessi in comodato gratuito al comune di Vimodrone, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.
2. L'esenzione di cui alla lettera e) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
- a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario e soggetto utilizzatore;
- b) rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 91 bis del DL n. 1/2012 e s.m.i. nonché del regolamento del ministero delle Finanze n. 200/2012 e s.m.i.
- c) il diritto all'esenzione parziale di cui al comma 3 del richiamato art. 91bis del DL 24/01/2012, così come modificato dal DL 10/10/2017 n. 174 (convertito nella legge 7/12/2012 n. 213), può essere esercitato a condizione che il contribuente distingua puntualmente le superfici utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali con le modalità previste dalla norma, ovvero compilando, con cadenza annuale, tutti i campi del modello di dichiarazione di cui all'articolo 5 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012 n.200; in caso contrario, non si realizzerà il presupposto per l'agevolazione e l'intero immobile sarà soggetto all'IMU.
- d) le attività non commerciali, ai fini del riconoscimento dell'esenzione agli enti *non profit*, sono quelle svolte a titolo gratuito ovvero dietro pagamento di un corrispettivo simbolico tale da non rappresentare una remunerazione del costo del servizio ma solo una sua frazione che non potrà

superare il 30% del totale. Tale misura percentuale potrà essere oggetto di revisione annuale da parte dell'organo consiliare, in relazione ad un accertato mutamento delle condizioni socio-economiche del territorio e tale da comportare:

- una variazione significativa del rapporto tra Cenc (corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale) e Cm (corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nell'ambito regionale);
- una conseguente diversa valutazione della misura simbolica del corrispettivo praticato dall'ente non profit, in rapporto al costo effettivo del servizio prestato (sulla base del principio secondo cui il corrispettivo puramente simbolico non è il corrispettivo tenue o modesto ma quello che, escludendo completamente il rapporto sinallagmatico, equivale all'assenza di corrispettivo).

3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non sono suscettibili di interpretazione analogica.

4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del DL n. 1/2012 e s.m.i..

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 13. Riduzioni per canone concordato

1. L'imposta, determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75%, ex comma 760 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2019 n.160, alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla legge:

- a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98;
- b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3 della legge 431/98;
- c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1, della legge 431/98.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente si

applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della legge 431/1998 e s.m.i. e del Dm 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito tra l'amministrazione comunale e le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori.

3. Il contribuente che intende avvalersi della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, trasmette all'ufficio tributi, copia del contratto, verificato e controfirmato da almeno una tra le organizzazioni sindacali sopraindicate. Tale adempimento si rende necessario per consentire un'adeguata attività di verifica e controllo circa la spettanza dell'agevolazione.

TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.

2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito web del dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissate dalla legge.

3. La detrazione di € 200,00, si applica, *ope legis*, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 61, non assimilati all'abitazione principale ex art. 6 comma 1 lett. c) del presente regolamento, in quanto non riconducibili alla definizione di alloggio sociale di cui al decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 né

adibiti ad abitazione principale.

Art. 15. Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta in autoliquidazione per l'anno in corso, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato, a partire dal 2021, nel sito web del dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

3. In sede di prima applicazione dell'imposta (2020), la prima rata da corrispondere per il soggetto che conserva la soggettività passiva sui medesimi immobili, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI (se dovuta) per l'anno 2019.

4. I versamenti sono effettuati, di norma, con modelli di pagamento unificati (F24), secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta salva la facoltà di utilizzare altri strumenti previsti dalla normativa (bollettini postali, "pagopa" ecc.), previa verifica dei requisiti tecnici-operativi da parte degli uffici preposti e approvazione del competente organo di governo dell'ente.

5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale, complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a € 12,00 annui in applicazione della disciplina di cui all'art. 12 *ter* del regolamento delle entrate.

6. L'importo da versare è arrotondato all'euro

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della legge 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati:

- a) da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
- b) da un erede per conto degli altri od a nome del *de cuius*, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
- c) da parte degli eredi, in caso di successione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;
- d) dai contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale (ad eccezione degli immobili gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale), purché entro i termini differiti dal Consiglio comunale.

7. Gli enti non commerciali di cui alla lettera g) del comma 759 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2019 n.160, versano l'imposta dovuta in tre rate: le prime due (16 giugno e 16 dicembre) di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta dell'anno precedente; la terza, a conguaglio, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle aliquote risultanti nel prospetto pubblicato, a partire dal 2021, sul portale del dipartimento delle finanze, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento. In continuità con la previgente disciplina, si applicano le norme di cui al comma 763 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2019 n.160. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50% dell'IMU corrisposta per l'anno 2019.

Art. 16. Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono

intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione può essere presentata mediante:

- a) consegna diretta all'ufficio protocollo dell'ente che ne rilascia ricevuta;
- b) raccomandata postale;
- c) trasmissione telematica con posta certificata.

3. La presentazione della dichiarazione, ovvero quella in forma telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della legge 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

4. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. e), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno in forma telematica e con le modalità stabilite dalla legge.

5. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IMU, nei casi di cui all'art. 6 comma 1 e in quelli specifici di cui all'art. 12 del presente regolamento, il soggetto passivo attesta, nel modello di dichiarazione, il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Art. 17. Funzionario responsabile IMU

1. Il comune, con deliberazione della Giunta, designa il funzionario responsabile dell'IMU a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa, gestionale e informativa, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa, con facoltà dello stesso funzionario di chiedere all'autorità gerarchicamente sovraordinata, nell'ambito dello stesso settore, di partecipare alle udienze in sua vece.

Art. 18. Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può, nel pieno rispetto della normativa che disciplina il trattamento dei dati personali, ex art. 6 lettera e) del regolamento UE 2016/769:

- a) inviare questionari al contribuente;

- b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - d) richiedere notizie relative ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - e) accedere alle banche dati di altri enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati;
 - f) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
2. Il contribuente e/o l'amministratore di condominio sono tenuti a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 20, comma 4 del presente regolamento.

Art. 19. Attività di controllo e accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo l'avviso di accertamento d'ufficio (per omessa denuncia) o in rettifica (per infedele denuncia), con le modalità previste dall'articolo 19 del regolamento delle entrate, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in una rata unica, entro il termine previsto per la presentazione del ricorso, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva, nei modi e nei termini previsti dalla

normativa vigente, con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. L'avviso, di cui al precedente comma 2, contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

4. Lo stesso atto, di cui al precedente comma 2, costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e contiene l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. Il contenuto dell'avviso, di cui al precedente comma 2, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del vigente regolamento dell'ente, adottato in applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

6. Eventuali rateizzazioni degli importi dovuti potranno essere concesse sulla base della disciplina di cui all'art. 13 *bis* del regolamento delle entrate.

Art. 20. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per evitare l'applicazione della sanzione, il contribuente può versare tardivamente il tributo dovuto, avvalendosi del "Ravvedimento operoso"

per la cui disciplina si rinvia all'art. 18 *quater* del regolamento delle entrate.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 18, comma 1 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da €100,00 a €500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa, ovvero, per l'infedele dichiarazione nonché nei casi previsti dal precedente comma 4, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e/o della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 21. Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è disciplinata dall'art. 7 del regolamento delle entrate.

Art. 22. Interessi

Gli interessi di mora e di rimborso sono disciplinati dall'art. 13 *quater* del regolamento delle entrate.

Art. 23. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute è disciplinato dall'art. 15 del regolamento delle entrate.

2. Eventuali compensazioni anche tra tributi diversi, sono disciplinate dall'articolo 13 *ter* del regolamento delle entrate, fermo restando il divieto di compensare tra quota statale e quota comunale dell'IMU.

3. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa richiesta da presentare al Comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 212/2000, come meglio disciplinato dall'art. 1 del DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Art. 24. Somme di modesto ammontare

Si applicano le norme di cui all'art. 12 *ter* del regolamento delle entrate.

Art. 25. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni e quello che contesta l'omessa o parziale risposta al questionario, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

2. Nei casi contemplati dall'art. 17 bis del citato DLgs 546/92, trova applicazione l'istituto del reclamo/ricorso per la cui disciplina si rimanda all'art. 18 *bis* del regolamento delle entrate.

3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico e vigente regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto indicate al comma 2 dell'articolo 4 dello stesso regolamento dell'ente.

4. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

5. Le somme dovute, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 3, possono essere rateizzate, a richiesta del contribuente, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 del citato regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. A partire dalla stessa data, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 27. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 28. Disposizione transitoria

1. Le dichiarazioni già presentate, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 8 del precedente articolo 10, nonché gli accertamenti già notificati

conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 29. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'imposta municipale propria sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
2. Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i recapiti da utilizzare sono pubblicati sul sito istituzionale alla pagina:
<http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20034>.